

N. 12460 di repertorio N. 3891 di raccolta

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici giugno dell'anno duemilaventidue, in Catania, via Messina n. 251 a, alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

15 giugno 2022

Innanzi a me Filippo La Noce, notaio con sede in Catania, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

è personalmente comparso

Spinella Salvatore Bartolo nato a Catania il 6 maggio 1964

domiciliato in Catania in via Tolmezzo n. 15,

nella sua qualità di Vice Presidente Vicario dell'Ente di cui infra.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale della assemblea nazionale straordinaria degli associati dell'Associazione Nazionale **"Centri Sportivi Aziendali e Industriali Ente di Promozione Sportiva - A.P.S."**, in sigla "C.S.A.In.", con sede legale in Roma, 00144 - Viale dell'Astronomia n. 30, stato di costituzione: Italia, codice fiscale 96135840583, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI il 22 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 530/1974, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico),

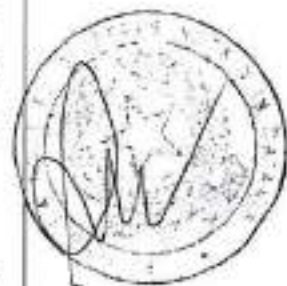
REGISTRATO A CATANIA

IL 24-06-2022

N. 23168

SERIE 1+ ESSENTE

Al



Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già iscritta al Registro nazionale A.P.S. presso Ministero del Lavoro al n. 192, Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero dell'interno, assemblea che si è qui riunita in questo giorno e in questa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, in audio-video conferenza, sul seguente

Ordine del giorno

1) modifiche statutarie riguardanti il "Terzo Settore" .

Assume la presidenza dell'assemblea dell'Ente, in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale, il componente *Spinella Salvatore Bartolo*, il quale preventivamente constata e dichiara:

- che la assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dello statuto sociale con avviso di convocazione del giorno 5 maggio 2022 inviato ai

Sigg. Presidenti Comitati Regionali

Sigg. Delegati E Supplenti

Sigg. Presidenti Onorari

Componenti il Consiglio Nazionale

Componenti Collegio Revisori Dei Conti

Componenti Commissione Nazionale Di Appello

Sig. Procuratore Nazionale

Sigg. Componenti Consiglio Nazionale Di Giustizia

Sigg. Componenti Commissione Nazionale Di Appello;

- che in prima convocazione, fissata per il giorno 14 giugno 2022 alle ore 22,00 la assemblea è andata deserta;

- che oggi in seconda convocazione sono presenti in assemblea, su un totale di 102 delegati aventi diritto di voto, soltanto i 72 delegati indicati con il simbolo OK nella colonna verifica poteri effettuati di cui all'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A";

i suddetti 72 delegati sono tutti collegati e partecipano in audio video conferenza tramite la piattaforma GoToMeeting, ad eccezione dei delegati presenti personalmente e fisicamente in questo luogo di seguito elencati:

Spinella Giuseppe Francesco, Delegato CSAIn Regione Sicilia;

Chiapparino Giuseppe, Delegato CSAIn Regione Veneto;

- che sono presenti senza diritto di voto i seguenti componenti degli organi sociali:

Marcoccio Raffaele, Presidente Regionale CSAIn Sicilia e Consigliere Nazionale CSAIn, presente personalmente in questo luogo;

Fortuna Luigi, Presidente Nazionale CSAIn, collegato in video-Audio Conferenza;

Iacopini Pier Carlo, Consigliere Nazionale CSAIn, collegato in video-Audio Conferenza;

Vercesi Marco, Vice - Presidente Nazionale CSAIn, collegato in video-Audio Conferenza;

- di avere accertato, come conferma e ribadisce, la identità e



la legittimazione degli intervenuti in assemblea, sia di quelli collegati ed intervenuti in audio video conferenza tramite il collegamento a mezzo della piattaforma GoToMeeting, sia di quelli presenti personalmente e fisicamente in questo luogo; il Presidente garantisce che tramite la piattaforma di collegamento GoToMeeting riesce ad identificare gli intervenuti e che questi ultimi sono in grado di partecipare ed intervenire alla discussione con voce e di esprimere il loro voto;

- che la assemblea pertanto, in questa seconda convocazione, secondo le norme statutarie, risulta validamente convocata, costituita ed idonea a deliberare sull'argomento di cui al predetto ordine del giorno. In relazione a ciò il Presidente dichiara che in seconda convocazione la assemblea è valida con la presenza di almeno la metà dei delegati eletti nelle Assemblee Regionali.

Il Presidente, presa la parola, inizia la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno relativo alla proposta di approvazione delle modifiche statutarie richieste dalla normativa sul "Terzo Settore", e, quindi, all'approvazione del nuovo statuto, modificando e/o integrando i seguenti articoli del vigente statuto sociale:

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'

ART. 22 - L'ASSEMBLEA RIDOTTA

ART. 23 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 24 - LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 30 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 33 - GRATUITÀ DELLE FUNZIONI

ART. 42 - NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

ART.46 -SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 49 - DELEGA.

Il Presidente dichiara che per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno è necessario il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.

Udita la relazione del Presidente, l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i delegati presenti per diretto e personale accertamento del Presidente,

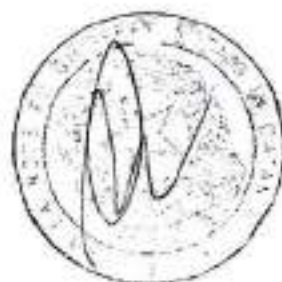
delibera

1) di approvare le modifiche statutarie contenute nel nuovo statuto, il cui testo integrale ed aggiornato si allega al presente atto sotto la lettera "B"; detto statuto viene approvato articolo per articolo e complessivamente all'unanimità dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti venti.

Il presente atto è esente da imposta di Registro ai sensi dell'art. 52, comma 3, codice Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017, trattandosi di modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto alla nuova normativa del "Terzo Settore".

Esente da imposta di bollo ex art. 52, comma 5, D.Lgs.



117/2017.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che è stato da me scritto e da me letto, unitamente agli allegati, al comparente che lo approva.

Occupa sin qui sei pagine di sei fogli.

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinquantacinque.

firmato

Spinella Salvatore Bartolo

Notaio Filippo la Noce

STATUTO "C.S.A.IN."

TITOLO I
RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE
CAPO I

ART. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - NATURA - DURATA

1. E' costituita l'Associazione Nazionale "Centri Sportivi Aziendali e Industriali Ente di Promozione Sportiva - A.P.S.", appresso indicata con la sigla "C.S.A.In." con sede in Roma.
2. L'associazione non persegue fini di lucro per cui è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.
3. L'associazione C.S.A.In. potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
4. Lo C.S.A.In. è:
 - a) Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. con delibera del 22 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/74; confermato con delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1224 del 15 maggio 2002;
 - b) Ente nazionale, a carattere assistenziale, riconosciuto dal Ministero dell'Interno il 29 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, IV comma della legge 14 ottobre 1974 n. 524 ed all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640.
 - c) Ente di Promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale L.7 dic.2000 n.383 - con il n. 192; Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione ed in genere della normativa in materia.
 - d) Ente di Promozione Sportiva Paralimpico riconosciuto ai sensi dello statuto CIP art. 6 comma 4 lett. c. e degli artt. 26 e 27.
5. Lo C.S.A.In. garantisce la partecipazione all'attività associativa a chiunque, uomo o donna, cittadino italiano o straniero ne rispetti le regole e le procedure di adesione, ne accetti i principi statutari e ne condivida le finalità.
6. Lo C.S.A.In. può iscriversi, aderire e stipulare accordi con Enti, Istituzioni ed Associazioni Nazionali ed Internazionali che perseguono finalità analoghe, similari o di natura sociale (protezione civile, assistenza sociale, etc.).
7. La durata dello C.S.A.In. è prevista come illimitata. L'associazione potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile.
8. L'Ente potrà:
 - a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altri Enti di qualunque natura e genere, pubblici e privati, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'apertura di conti correnti, l'apertura di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
 - c) potrà compiere le operazioni finanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in modo non prevalente, né nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
9. L'Ente potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.
10. Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'

1. Lo C.S.A.In. agisce su base di volontariato. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, dei terzi e dei loro familiari, o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Lo C.S.A.In. persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere dell'art. 5, comma 1 e 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera t) del predetto art. 5 comma 1;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) del predetto art. 5 comma 1;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281) di cui alla lettera e) del predetto art. 5 comma 1;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui alla lettera f) del predetto art. 5 comma 1;
 - formazione universitaria e post-universitaria di cui alla lettera g) del predetto art. 5 comma 1;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) del predetto art. 5 comma 1;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui alla lettera i) del predetto art. 5 comma 1;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k) del predetto art. 5 comma 1;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l) del predetto art. 5 comma 1;
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore di cui alla lettera m) del predetto art. 5 comma 1;
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni di cui alla lettera n) del predetto art. 5 comma 1;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; di cui alla lettera r) del predetto art. 5 comma 1
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui alla lettera u) del predetto art. 5 comma 1;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui alla lettera v) del predetto art. 5 comma 1;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui alla lettera w) del predetto art. 5 comma 1;

Lo C.S.A.In. nell'ambito delle attività di interesse generale, tramite le associazioni e società sportive affiliate nell'intero territorio nazionale, svolge attività di promozione sportiva e sociale; ne organizza l'assistenza per le attività ricreative e culturali, promuove la cultura fisica, il turismo, l'ambiente, le tradizioni popolari e le attività di tempo libero. Il Circolo è luogo di sviluppo e trasmissione della cultura locale attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento della Comunità del territorio alle iniziative promosse.
3. Lo C.S.A.In. ha natura apolitica ed apartitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o religiose e senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura,

conserva il patrimonio della sua storia diffondendo nei luoghi di lavoro l'organizzazione per l'esercizio di attività di sport, tutela ambientale, cultura e tempo libero.

4. In quanto Ente di Promozione sportiva ha per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive dilettantistiche con finalità ricreative, formative e didattiche anche a distanza, e svolge le funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
5. Tra l'altro, lo C.S.A.In e le sue affiliate, promuovono ed organizzano:
attività motorio-sportive a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale; di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specie attraverso "centri di formazione fisico-sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali; attività formative con organizzazione, anche in totale o parziale audio conferenza ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, di corsi, convegni, seminari, stages ed altre iniziative a carattere tecnico-formativo per istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara ed altre figure di operatori sportivi, realizzati d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali e/o con le Discipline Associate, anche con la partecipazione di esperti/docenti delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora lo C.S.A.In. desideri ottenere il riconoscimento della qualifica anche in ambito federale.
6. Ed ancora, organizza -anche in totale o parziale audio conferenza ove se ne ravvisi la necessità od opportunità - corsi, convegni, seminari, stage ed altre iniziative per dirigenti ed operatori che svolgeranno la loro attività sia in ambito di gestione di eventi sportivi e sia quali dirigenti di sodalizi affiliati allo C.S.A.In., anche con la partecipazione di esperti/docenti esterni ovvero tramite convenzione con agenzie formative; possono essere svolte attività sportive a carattere agonistico, nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate del C.O.N.I. e di quanto previsto dalla disciplina tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva, finalizzando l'evento sportivo al miglior raggiungimento delle specifiche finalità dell'Ente.
7. Promuove attività sussidiarie di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzate alla promozione della pratica sportiva; editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva; di integrazione e sostegno degli associati attraverso eventi di promozione umana e sociale.
8. Calendari delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, ove possibile, devono essere concordati.
9. Attività Socio-Assistenziali:
Istituzione, realizzazione e conduzione di centri di aggregazione giovanili (C.A.G.) e dei lavoratori, centri di socializzazione per anziani; recupero delle devianze giovanili, sostegno a soggetti diversamente abili ed alle disabilità in genere, attraverso la promozione del sano impiego del tempo libero attraverso lo sport, e attività culturali.
10. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

CAPO II

ART. 3-SOCI

1. Sono soci dello C.S.A.In. in qualità di affiliati, i Circoli ed i C.A.G. di cui al precedente art. 2, le B.A.S. (Base Associativa Sportiva) come individuate dal CONI, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche dotate o meno di personalità giuridica, le associazioni in genere, anche scolastiche, i comitati, le cooperative e tutti quei soggetti collettivi che abbiano finalità non contrastanti con quelle dello C.S.A.In. e le cui attività sportive e sociali non abbiano scopo di lucro:
 - a) che abbiano sede nel mondo; ai fini del riconoscimento sportivo la sede sportiva deve essere stabilita nel territorio italiano;
 - b) che abbiano i requisiti richiesti dal presente statuto;
 - c) che abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda di affiliazione con delibera adottata dal Consiglio Nazionale.
2. Il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, su delega del medesimo, da parte del Consiglio Nazionale dello C.S.A.In. Per gli stessi fini sportivi, gli statuti delle società ed associazioni sportive, e le loro eventuali modifiche, sono approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o, su delega della stessa, dal



Consiglio Nazionale dello C.S.A.In. in conformità all'art. 90 della Legge 27/12/2002, n° 289 e successive modificazioni.

3. Sono tesserati allo C.S.A.In. le persone fisiche che partecipano alla vita associativa dell'Ente attraverso i soci affiliati e fatto salvo quanto previsto all'art. 3 Ter del presente Statuto.
4. Con la proposizione della domanda, gli affiliati ed i singoli tesserati accettano lo statuto, i regolamenti ed ogni altra disposizione emanata dagli Organi Sociali dello C.S.A.In.
5. Gli statuti degli affiliati hanno l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché allo statuto ed ai regolamenti dello C.S.A.In. e devono essere redatti nel rispetto dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni. Si obbligano a sancire negli statuti, il rispetto del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
6. Il perfezionamento del rapporto associativo si realizza attraverso le procedure amministrative approvate annualmente dal Consiglio Nazionale dell'Ente. Il rapporto associativo, indipendentemente dal momento in cui viene perfezionato, cessa i suoi effetti al termine di ogni anno sociale, coincidente con l'anno solare, se non rinnovato.
7. Gli affiliati hanno titolo per procedere al tesseramento delle persone fisiche, attivando le relative coperture assicurative e consentendo la partecipazione del singolo tesserato alle attività associative.
8. Le tessere C.S.A.In. sono emesse dalla Segreteria Nazionale dell'Ente sulla base di apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale e distribuite dalle strutture territoriali da questo abilitate tramite gli affiliati.
9. Con l'accoglimento della domanda, si acquisisce lo status di socio affiliato allo C.S.A.In. A seguito della consegna della tessera il tesserato ha diritto a partecipare alla vita associativa dello C.S.A.In..
10. Lo C.S.A.In. non prevede rapporti societari e tesseramenti di natura occasionale di affiliati o di persone fisiche.
11. Sia durante il rapporto associativo che al momento di cessazione dello stesso, l'organismo affiliato o il tesserato non hanno diritto alla restituzione delle quote versate.
12. Detto rapporto associativo cessa per:
 - a) mancato rinnovo entro i termini stabiliti;
 - b) recesso e/o scioglimento;
 - c) provvedimento sanzionatorio.
13. Chiunque può associarsi allo C.S.A.In. purché ne condivida i principi e le finalità espresse nel presente statuto.
14. L'adesione allo C.S.A.In. è a tempo indeterminato, salvo mancato rinnovo annuale e salvo quanto previsto dai successivi articoli. Possono tesserarsi tutte le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni.
15. È sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.
16. È sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
17. Le procedure del rifiuto motivato e dell'esclusione e le relative impugnazioni sono disciplinate dallo Statuto Sociale e/o dal Regolamento Nazionale.
18. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
19. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
20. Tutti gli associati hanno diritto di voto secondo le modalità previste dal presente statuto.
21. Gli associati conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.
22. La qualifica di associato, dà diritto:
 - a) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano; a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
 - b) a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali.

23. L'associato partecipa alle attività associative dello C.S.A.In. attraverso il proprio legale rappresentante o persona da questi delegata purché membro del Consiglio direttivo in carica.
24. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
25. Tutti gli associati sono tenuti:
- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - b) ad operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
 - c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dello C.S.A.In. o/e derivanti dall'attività svolta.
26. La qualifica di tesserato dà diritto:
- a) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - b) a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.
27. Potranno essere delegati ai congressi ed essere eletti organi direttivi dello C.S.A.In. solo tesserati persone fisiche maggiorenni. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5 comma 3 lettera b) e c) e comma 4 dello statuto del Conie dell'Art. 6 del presente Statuto.
28. Tutti i tesserati sono tenuti:
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - e) ad operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
 - f) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dello C.S.A.In. o/e derivanti dall'attività svolta.
29. La qualifica di associato e di tesserato si perde per:
- a) recesso; mancato rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione; rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione da parte dei Consigli Territoriali competenti;
 - b) esclusione che potrà essere deliberata dagli organi statutariamente competenti qualora venga constatato ed accertato;
 - c) un comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'associazione; l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dello C.S.A.In.; il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo; decesso.
30. Per gli associati costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto C.S.A.In. o con le norme di legge vigenti in materia.
31. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione.

TITOLO II

STRUTTURA DELL' ASSOCIAZIONE

CAPO I

STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 4 - VALORI

1. Lo C.S.A.In., pur assumendo le iniziative dirette a garantire l'unitarietà del movimento, riconosce i valori di autonomia, anche per realizzare la massima aderenza dei fini perseguiti dall'Ente alle esigenze del territorio.
2. Assume come valori culturali le specificità linguistiche, di folclore e, nell'esercizio di attività di sport, ambientale, sociale e di tempo libero, anche le attività non olimpiche.

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

1. Lo C.S.A.In. organizza e promuove la sua presenza nel territorio attraverso gli affiliati ed i Comitati Regionali e Provinciali.
2. Le strutture territoriali (Comitati regionali e provinciali) sono rette da norme che garantiscono il rispetto dei principi di democrazia e di pari opportunità ed hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa; i loro amministratori rispondono secondo la legge delle obbligazioni assunte; pertanto



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Stadler".

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Fulvato".

l'Associazione Nazionale C.S.A.In. non risponde delle obbligazioni assunte dalle strutture periferiche e per responsabilità conseguente all'attività posta in atto dalle stesse.

3. La gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture periferiche deve conformarsi alle disposizioni di legge, alle disposizioni dettate a livello centrale, ai principi della corretta amministrazione.
4. L'assemblea quadriennale per l'elezione delle cariche sociali va celebrata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI.

CAPO II

PRINCIPI COMUNI DA VALERE NELLE ELEZIONI A TUTTE LE CARICHE SOCIALI

ART. 6 – PRINCIPI GENERALI ELETTIVI

Per l'elezione alle cariche sociali degli organi valgono i seguenti principi:

- 1) le assemblee elettive sono convocate rispettivamente dai presidenti dei Comitati Regionali e dal Presidente Nazionale; possono essere svolte, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, in totale o parziale audio conferenza;
- 2) l'avviso di convocazione deve indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori; l'eventuale intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di espressione del voto in via elettronica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, secondo le norme di legge e regolamentari, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- 3) la partecipazione alle assemblee è preclusa a chi non sia in regola con il pagamento delle quote sociali ed a chi risulti colpito da provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione in corso di esecuzione. E' condizione di eleggibilità il:
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche esclusioni od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali delle Discipline Sportive Associate, e degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - l'essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
 - l'essere tesserato regolarmente da almeno un biennio.

E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

E' altresì ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie nei confronti dello C.S.A.In., del C.O.N.I., le Federazioni Sportive o gli altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Il verificarsi delle medesime condizioni di ineleggibilità costituiscono causa di decadenza dalla carica elettiva;

- 3.1) ai sensi dell'art. 2 della L. n. 8 dell'11 gennaio 2018 nel Consiglio Nazionale deve essere garantita la pari opportunità tra donne e uomini attraverso la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dello stesso organo, non computando nel calcolo le frazioni decimali.
- 4) Le candidature alla carica sociale di Consigliere presentate dagli interessati devono essere sostenute da almeno altri due soci affiliati aventi diritto al voto che ne sottoscrivano la domanda di candidatura. Le candidature alle altre cariche sociali presentate dagli interessati devono essere sostenute da almeno altri due soci affiliati aventi diritto al voto che ne sottoscrivono la domanda di candidatura.
- 5) Le candidature alle cariche sociali devono contenere i dati personali dell'interessato, la sua dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed indicare l'organo statutario per il quale s'intende porre la candidatura, nonché l'organismo affiliato di provenienza; per l'elezione degli organi dei comitati debbono essere presentate entro cinque giorni liberi prima della celebrazione dell'assemblea elettiva; per l'elezione degli organi nazionali, debbono essere presentate dieci giorni liberi prima della data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale.
- 6) Le votazioni relative all'elezione degli organi associativi avvengono per scrutinio segreto e vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi fatto salvo quanto previsto nei

successivi articoli; nel caso di parità risulta eletto il più anziano d'età. Nelle Assemblee di 2° grado è esclusa la possibilità di rilascio di deleghe. I componenti degli organi direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione delle assemblee o comunque di riunione di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo; ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia.

- 7) Gli elenchi dei candidati vanno affissi nel locale ove si effettuano le votazioni e negli eventuali locali adiacenti.
- 8) I candidati possono concorrere ad una sola carica sociale. Per l'eleggibilità alle cariche dell'Ente devono essere presentate candidature individuali.
- 9) Il Presidente ed i membri degli organi direttivi (Referenti e Vice Referenti Provinciali, Consigli Regionali, Consiglio Nazionale e Giunta Esecutiva) restano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e non possono svolgere più di tre mandati.
- 10) I componenti degli organi dell'Ente decadono dalla carica assunta se per tre volte consecutive risultano assenti alle riunioni regolarmente convocate degli organi di appartenenza, salvo giustificati motivi di salute.
- 11) Per quanto non contemplato si applicano per analogia le disposizioni previste per l'elezione degli Organi Centrali.

CAPO III

I COMITATI

ART. 7 - I COMITATI PROVINCIALI

1. I Comitati Provinciali sono istituiti ed hanno sede nell'ambito del territorio delle Province dello Stato, dove risultino operanti non meno di tre società affiliate.
2. Gli organi del Comitato provinciale sono eletti dal Consiglio Regionale all'atto del suo insediamento.
3. Sono organi di ciascun Comitato Provinciale:
 - a) il Referente,
 - b) il Vice-Referente.
4. Gli organi del Comitato provinciale durano in carica per il quadriennio olimpico e non possono svolgere più di tre mandati.

ART. 8 - REFERENTE PROVINCIALE

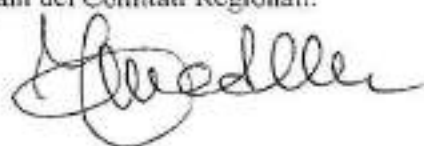
1. È il rappresentante delegato in ambito provinciale dal Comitato Regionale di riferimento. Dirige le attività della struttura provinciale in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Regionale di riferimento e ne rendiconta annualmente, entro il 28 febbraio, i risultati.
2. Viene eletto dal Consiglio Regionale all'atto del suo insediamento.

ART. 9 - VICE REFERENTE PROVINCIALE

1. Collabora con il Referente.
2. Sostituisce il Referente in caso di impossibilità di questi a svolgere le funzioni della carica o per incarico di questi a rappresentarlo in singole occasioni. Viene eletto dal Consiglio Regionale all'atto del suo insediamento.

ART. 10 - I COMITATI REGIONALI

1. I Comitati Regionali sono costituiti nelle Regioni.
2. Il Comitato Regionale svolge attività di coordinamento nell'ambito del territorio di competenza e rende conto al Consiglio Nazionale del tesseramento annuale. A sostegno dell'attività di Segreteria, il Comitato Regionale può ricevere contributi commisurati a parametri di effettiva efficienza, crescita e coordinamento deliberato annualmente dalla Giunta Esecutiva.
3. Il Comitato Regionale cura in particolare i rapporti con la Regione; coordina l'attività dei Comitati Provinciali.
4. Cura, coordina e promuove nel territorio di competenza le attività dello C.S.A. In. in conformità alle linee programmatiche tracciate dall'Assemblea Nazionale ed alle direttive impartite dal Consiglio Nazionale.
5. I suoi membri durano in carica un quadriennio e non possono svolgere più di tre mandati.
6. Sono Organi dei Comitati Regionali:



- a) l'Assemblea Generale Regionale;
- b) l'Assemblea Regionale Ridotta;
- c) il Consiglio;
- d) il Presidente;
- e) i Vicepresidenti;
- f) il Revisore Unico dei Conti;

ART. 11 - L'ASSEMBLEA GENERALE REGIONALE

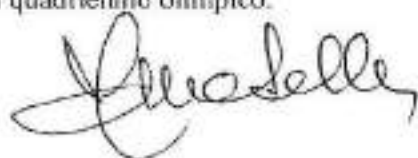
1. E' composta dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, con sede sociale nell'ambito territoriale della Regione. Può essere svolta, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, in totale o parziale audio conferenza.
2. L'Assemblea Generale Regionale è convocata, previa comunicazione al Presidente Nazionale, dal Presidente Regionale con PEC o lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la ricevibilità e comunque previa affissione presso la sede regionale, indirizzata ai presidenti degli affiliati facendo sì che vi sia un intervallo di almeno venti giorni utili tra la data di comunicazione e la data di celebrazione dell'Assemblea. A ciascuna Assemblea Regionale può partecipare un Componente del Consiglio nazionale di C.S.A.In. di volta in volta all'uopo designato.
3. L'avviso di convocazione deve indicare la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno 24 ore l'una dall'altra; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori; l'eventuale intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di espressione del voto in via elettronica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, secondo le norme di legge e regolamentari, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
4. Nelle Assemblee Generali Regionali (ordinaria, elettiva e straordinaria) i Presidenti degli affiliati hanno eguale voto a prescindere dalla consistenza associativa del sodalizio di appartenenza.
5. Ogni presidente di sodalizio del Comitato Regionale può esercitare il voto per delega scritta di altri presidenti di sodalizio dello stesso Comitato, secondo i parametri seguenti:
una delega, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
due deleghe fino a 500 associazioni e società votanti;
tre deleghe fino a 1000 associazioni e società votanti;
quattro deleghe fino a 1500 associazioni e società votanti;
cinque deleghe oltre le 1500 associazioni e società votanti.
6. In apertura della seduta, sulla base dell'accertamento delle presenze, l'Assemblea afferma la propria validità in prima convocazione se presenti la metà dei rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto.
7. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti votanti.
8. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti. Ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia.
9. La partecipazione alle Assemblee è preclusa a chi non sia in regola con le quote sociali ed a chi risulti colpito da provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione in corso di esecuzione.
10. I membri del Consiglio Nazionale e Regionale non possono rappresentare società od associazioni: né direttamente né per delega.
11. Nell'Assemblea Elettiva le candidature alle cariche sociali di Consigliere presentate dagli interessati devono essere sostenute da almeno altri due soci affiliati aventi diritto al voto che ne sottoscrivono la domanda di candidatura. Le candidature alle altre cariche sociali presentate dagli interessati devono essere sostenute da almeno altri due soci affiliati aventi diritto al voto che ne sottoscrivano la domanda di candidatura.
12. L'Assemblea Elettiva elegge il Presidente e sette Consiglieri, che insieme, costituiscono il Consiglio Regionale e che assumono il ruolo altresì di Delegati Regionali. Procede a separata elezione del Revisore Unico dei Conti che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. Procede a separata elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale e dei dodici membri dell'assemblea ridotta regionale.
13. I Delegati conservano per un quadriennio il diritto a partecipare alle Assemblee Nazionali, salvo impedimento definitivo, dimissione o perdita della qualità di socio, nelle quali ipotesi succede il primo

dei candidati non eletto, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dell'ultimo eletto.

14. Su invito del Presidente l'Assemblea elegge il Presidente della seduta, il Segretario e due Scrutatori che non possono essere individuati tra i candidati alle cariche sociali.
15. Le candidature vanno presentate almeno cinque giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea.
16. Nelle votazioni per gli Organi collegiali possono essere espresse preferenze in misura pari al numero dei candidati da eleggere.
17. Ogni quattro anni, nell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, l'Assemblea Elettiva rinnova gli organi del Comitato entro il 15 marzo e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI.
18. La Segreteria Nazionale, a seguito della convocazione trasmette ad ogni Comitato Regionale il numero dei delegati che ha titolo ad esprimere all'Assemblea Nazionale Elettiva: un delegato ogni trenta sodalizi affiliati e comunque fino ad un massimo di quattordici delegati per singola regione, accertati sulla base dei dati dell'anno precedente a quello di celebrazione dell'Assemblea.
19. Avverso le determinazioni riguardanti le votazioni è ammesso ricorso al Giudice Unico Territoriale di primo grado competente per territorio.
20. Il Presidente Regionale, quando ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza del Consiglio Regionale o la maggioranza degli Affiliati appartenenti al Comitato Regionale, convoca l'Assemblea che dovrà celebrarsi nel termine di novanta giorni dalla domanda.
21. Per quanto, non previsto si applicano le disposizioni che regolano i corrispondenti organi nazionali, se compatibili.

ART 12 - ASSEMBLEA REGIONALE RIDOTTA

1. L'Assemblea Ridotta è composta da dodici membri eletti, tra i rappresentanti dei soci con sede sociale nell'ambito territoriale della Regione.
2. La qualità di componente dell'Assemblea Ridotta è incompatibile con ogni altra carica regionale.
3. L'Assemblea Ridotta è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo annuale. Entro il 31 marzo di ogni anno approva il conto consuntivo della precedente gestione ed il bilancio preventivo. Può essere svolta, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, in totale o parziale audio conferenza;
4. Presiede l'Assemblea Ridotta il Presidente Regionale che ha nella stessa diritto di parola ma non di voto.
5. L'Assemblea Ridotta Regionale è convocata dal Presidente Regionale con PEC o lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la ricevibilità, e comunque previa affissione presso la sede regionale e comunicazione alla sede nazionale, facendo sì che vi sia un intervallo di almeno venti giorni tra la data di comunicazione e la data di celebrazione dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno 24 ore l'una dall'altra; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori; l'eventuale intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di espressione del voto in via elettronica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, secondo le norme di legge e regolamentari;
6. L'Assemblea Ridotta è validamente costituita con la presenza di almeno otto membri oltre il presidente. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti votanti; ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia; approva il conto consuntivo ovvero lo respinge motivando con dettaglio le ragioni del diniego e fornendo i relativi suggerimenti. Nella ipotesi di mancata approvazione del conto consuntivo, il Presidente dell'Assemblea provvede a convocare entro i quindici giorni successivi liberi il Consiglio Regionale che può apportare le modifiche, ritenute opportune o suggerite rimettendo il conto consuntivo all'Assemblea Ridotta per l'approvazione.
7. In difetto di ulteriore mancata approvazione da parte dell'Assemblea Ridotta Regionale, si ha la decadenza del Presidente e del Consiglio Regionale, che rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione e celebrazione entro novanta giorni dell'Assemblea Elettiva anticipata.
8. Il nuovo Consiglio che risulterà eletto dall'Assemblea Elettiva resterà in carica solo fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.



9. La decadenza del Consiglio Regionale comporta la contemporanea decadenza di tutti gli Organi Regionali ad eccezione del Revisore Unico dei Conti.

ART. 13 - IL CONSIGLIO REGIONALE

1. E' composto dal Presidente, da sette consiglieri tra i quali due vicepresidenti, di cui uno vicario, nominati a maggioranza, su proposta del Presidente, dal Consiglio nella seduta di insediamento.
2. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno, anche in totale o parziale audio conferenza ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia.
3. Annualmente predispone: entro il 15 marzo il conto consuntivo con la relazione dell'attività svolta; entro il 31 ottobre il bilancio preventivo con la relazione sulla attività di programma riferite all'anno successivo.
4. Procede, con i propri componenti, a separata elezione dei Referenti e dei Vice Referenti provinciali, e ne vigila sull'operato.
5. Il Consiglio Regionale indica al Consiglio Nazionale un candidato ed un supplente per la nomina del Giudice Unico Territoriale di primo grado.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio si applicano le seguenti norme:
 - a) nella ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente Vicario;
 - b) in caso di impedimento definitivo del Presidente, decade il Consiglio ed il Vice Presidente Vicario provvede alla convocazione dell'Assemblea Elettiva.
7. Nel caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza insieme del Presidente e del Consiglio; quest'ultimo resterà in "prorogatio" per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario.
8. Nel caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei componenti del Consiglio questo decade con gli altri organi, tra cui il Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
9. Nel caso di dimissione od impedimento definitivo di un componente o di un numero inferiore alla metà del Consiglio, subentrano i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni con il criterio indicato si provvederà nel corso della prima Assemblea utile. Qualora infine risulti compromessa la funzionalità dell'Organo, dovrà convocarsi e celebrarsi l'Assemblea Elettiva anticipata entro novanta giorni per la sua necessaria integrazione.
10. In tutti i casi in cui l'Organo statutariamente previsto deve procedere alla convocazione dell'Assemblea Elettiva, la stessa dovrà essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla cessazione o dalla decadenza degli Organi.
11. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.
12. In ogni caso, il Revisore Unico dei Conti non decade restano carica fino alla scadenza del mandato.

ART. 14 - IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Ha la rappresentanza esterna del Comitato Regionale e per le attività dello C.S.A.In. che si svolgono nell'ambito regionale se non altrimenti riservato agli organi nazionali.
2. Convoca il Consiglio Regionale per predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale nonché per programmare ed attuare tutte quelle iniziative che mirino al perseguimento delle finalità statutarie C.S.A.In..
3. E' coadiuvato dai due vicepresidenti uno dei quali assume funzioni vicarie in caso di assenza o vacanza del Presidente.
4. Ad essi ed ai Consiglieri, il Presidente può delegare alcune funzioni specifiche che non siano di sua esclusiva competenza.
5. Il Presidente Regionale può essere nominato Referente Provinciale in una sola provincia.
6. Per quanto non previsto e compatibile, si applica per analogia la normativa relativa agli Organi Centrali.

ART. 15 - IL REVISORE UNICO DEI CONTI

1. Il Revisore Unico dei Conti viene eletto dall'Assemblea Regionale anche tra non soci dello C.S.A.In. e scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica un quadriennio e cessa dalla carica al momento della proclamazione del nuovo eletto, al quale consegna l'eventuale documentazione in suo possesso.
3. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza, cessazione e sostituzione del Revisore Unico, si applicano le norme di cui agli artt. 2399 e segg. del Codice Civile.
4. L'Assemblea ridotta fissa annualmente il compenso per l'attività svolta dal Revisore unico dei Conti nei limiti dei parametri di legge.

ART. 16 - I COMMISSARI

1. Il Consiglio Nazionale nomina un Commissario allorché nell'ambito di competenza di un comitato esistano gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento da parte degli organi periferici ovvero in caso di accertata impossibilità di funzionamento dei medesimi.
2. Nel provvedimento di nomina del Commissario, il Consiglio indica i limiti di competenza e la durata del mandato.

TITOLO III

GLI ORGANI CENTRALI

ART. 17 - SONO ORGANI CENTRALI DELLO C.S.A.In.:

- 1) l'Assemblea Nazionale;
 - 2) l'Assemblea Nazionale Ridotta;
 - 3) il Consiglio Nazionale;
 - 4) la Giunta Esecutiva;
 - 5) il Presidente Nazionale;
 - 6) i Vice Presidenti;
 - 7) il Tesoriere;
 - 8) il Segretario Generale ove nominato;
 - 9) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 10) il Comitato Tecnico Scientifico;
 - 11) la Consulta delle Regioni;
 - 12) il Procuratore Nazionale;
 - 13) il Giudice Unico Territoriale;
 - 14) la Commissione Nazionale di Appello.
- Le competenze esclusive dei suddetti Organi non sono delegabili.



CAPO I

LE ASSEMBLEE NAZIONALI

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee Regionali, che hanno titolo a partecipare a tutte le assemblee celebrate nel quadriennio. Può essere svolta, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, in totale o parziale audio conferenza.
2. L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria e Straordinaria.
3. L'Assemblea Nazionale Ordinaria può essere, Ridotta o Elettiva.
4. Nel caso di contemporanea celebrazione delle Assemblee, Ordinaria e Straordinaria nello stesso luogo, esse sono composte dagli stessi delegati.
5. I membri del Consiglio Nazionale e Regionale non possono essere delegati né rappresentare società od associazioni, direttamente o per delega.
6. Sono ammessi all'Assemblea Nazionale, con diritto di parola e non di voto, i Presidenti Onorari, il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti ed i componenti il Consiglio Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale ove nominato, il Procuratore Nazionale; i Giudici Unici Territoriali ed i membri della Commissione Nazionale di Appello.
7. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale con PEC, lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantirne la ricevibilità, indirizzata ai presidenti dei Comitati Regionali con un intervallo

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Gualle".

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Gualle".

di almeno trenta giorni tra la data di spedizione della comunicazione e la data di celebrazione dell'Assemblea.

8. L'avviso di convocazione deve indicare la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno 24 ore l'una dall'altra; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori; la comunicazione dei delegati a cui ogni regione ha diritto; l'eventuale intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di espressione del voto in via elettronica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, secondo le norme di legge e regolamentari, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
9. In tutte le Assemblee Nazionali i delegati hanno eguale voto a prescindere dalla consistenza associativa della regione di appartenenza.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti votanti. Ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia.
11. Su invito del Presidente, l'Assemblea elegge il Presidente della seduta, il Segretario e due Scrutatori che non possono essere individuati tra i candidati alle cariche sociali.
12. Su proposta del Consiglio, il Presidente può sempre convocare l'Assemblea Ordinaria con all'Ordine del Giorno temi riguardanti la vita dell'Associazione.
13. Previa lettura dei motivi delle denegate approvazioni da parte dell'Assemblea Ridotta, il Presidente sottopone ad approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo, che deve avvenire comunque entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso che l'assemblea approvi, possono essere successivamente trattati eventuali altri argomenti posti all'o.d.g.

ART. 19 - ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva quadriennale, indetta dal Consiglio Nazionale, è convocata, anche in totale o parziale audio conferenza, dal Presidente entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI, mediante PEC, lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantirne la ricevibilità, ai Presidenti dei Comitati Regionali o, in mancanza, ai Referenti Provinciali ed ai delegati all'assemblea nazionale. Se convocata in audio conferenza, l'intervento all'assemblea può essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione e di espressione del voto in via elettronica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, secondo le norme di legge e regolamentari, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
2. La data, l'ora e la sede di svolgimento sono fissate dal Presidente Nazionale.
3. Tra la data di convocazione e quella di celebrazione devono correre non meno di trenta giorni.
4. Compiti dell'Assemblea, sono:
 - a) nominare uno o più Presidenti Onorari, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validi presenti;
 - b) eleggere il Presidente;
 - c) eleggere diciotto componenti del Consiglio Nazionale;
 - d) eleggere ventuno membri che costituiscono l'Assemblea Ridotta;
 - e) eleggere il Presidente, due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) eleggere il Procuratore Nazionale;
 - g) eleggere la Commissione Nazionale di Appello;
 - h) deliberare il programma dell'Ente;
 - i) deliberare su qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno in materia elettorale;
5. Nelle votazioni per gli Organi collegiali possono essere espresse preferenze in misura pari al numero dei candidati da eleggere.
6. Le candidature alle cariche sociali devono contenere i dati personali dell'interessato, la sua dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed indicare l'organo statutario per il quale si intende porre la candidatura, nonché la regione di provenienza.
7. Le candidature alla carica sociale di Consigliere, presentate dagli interessati, devono essere sostenute da almeno altri due presidenti di altri sodalizi affiliati che ne sottoscrivano la domanda di candidatura.

8. Le candidature alle altre cariche sociali presentate dagli interessati devono essere sostenute da almeno due presidenti di altri sodalizi affiliati che ne sottoscrivono la domanda di candidatura.
9. Le candidature vanno presentate almeno dieci giorni liberi prima della data di celebrazione dell'Assemblea.
10. Le schede elettorali recano stampate gli elenchi dei nominativi dei candidati partecipanti alla elezione per le cariche sociali.
11. In apertura della seduta, sulla base dell'accertamento delle presenze e verifica dei poteri effettuato dagli addetti alla segreteria nazionale, l'Assemblea afferma la propria validità in prima convocazione se presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei delegati.
12. L'Ordine del Giorno può essere integrato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei delegati dell'Assemblea, secondo le procedure fissate nel Regolamento di Esecuzione.
13. Su invito del Presidente l'Assemblea elegge il Presidente della seduta, il Segretario e tre Scrutatori che non possono essere individuati tra i candidati alle cariche sociali.
14. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni dell'Assemblea potranno essere dirette dal Vice-Presidente Vicario o in assenza di questi, dal Vice Presidente più anziano.

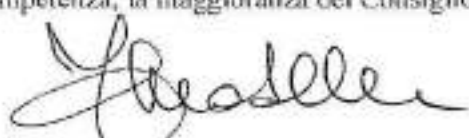
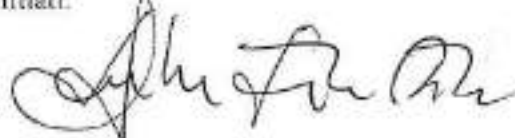
Le votazioni relative all'elezione degli organi associativi avvengono per scrutinio segreto e vengono eletti il presidente e di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi; nel caso di parità risulta eletto il più anziano d'età. Sulla reiezione o sulla mancata accettazione delle candidature per l'elezione degli organi nazionali e sulle contestazioni della loro validità, è competente il Procuratore Nazionale. Ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia.

ART. 20 - ORGANI SOCIALI - DECADENZA ANTICIPATA, INTEGRAZIONE E RINNOVO.

1. In caso di decadenza anticipata degli Organi sociali o per procedere alla integrazione di singoli membri degli stessi venuti a mancare per qualsiasi motivo, si procederà come segue:
 - a) nella ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente Vicario;
 - b) in caso di impedimento definitivo del Presidente, decade il Consiglio; il Vice Presidente Vicario provvede alla convocazione dell'Assemblea Elettiva;
 - c) nel caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza contemporanea del Presidente e del Consiglio; quest'ultimo tuttavia resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Vice Presidente Vicario che provvederà tempestivamente alla convocazione dell'assemblea elettiva.
 - d) nel caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti del Consiglio decadono gli organi elettivi (ad eccezione del Collegio dei Sindaci e degli organi di Giustizia) ed il Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Elettiva Straordinaria;
2. Nelle ipotesi sopra citate l'Assemblea Elettiva deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla cessazione degli organi.
3. Nel caso di dimissione o impedimento definitivo o decadenza di un componente o di un numero inferiore alla metà del Consiglio, subentrano i primi dei non eletti delle rispettive liste che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni con il criterio indicato, si provvederà nel corso della prima Assemblea utile.
4. Qualora, invece, risulti compromessa la funzionalità dell'Organo, dovrà convocarsi e celebrarsi entro novanta giorni l'Assemblea Elettiva per la sua ricostituzione.
5. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.

ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata, secondo le modalità previste dallo statuto, dall'Organo statutariamente competente per deliberare le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Ente, per procedere alla elezione dei Liquidatori, secondo le previsioni dell'art. 2365 del codice civile.
2. Alle votazioni per le modifiche statutarie devono partecipare almeno la metà dei delegati eletti nelle Assemblee Regionali. Le delibere devono essere adottate con la maggioranza dei delegati presenti.
3. Il Presidente convoca altresì l'Assemblea Straordinaria allorché lo richieda, per le materie di competenza, la maggioranza del Consiglio o la metà più uno degli Affiliati.

ART. 22 - L'ASSEMBLEA RIDOTTA

1. L'Assemblea Ridotta è composta da ventuno membri eletti dalla Assemblea Ordinaria (elettiva quadriennale) tra i rappresentanti dei soci affiliati. Può essere svolta, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, in totale o parziale audio conferenza.
2. La qualità di componente dell'Assemblea Ridotta è incompatibile con ogni altra carica nazionale.
3. L'Assemblea Ridotta ha il compito dell'approvazione del bilancio di previsione del conto consuntivo annuale nonché del bilancio sociale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Entro quindici giorni dalla deliberazione del conto consuntivo da parte del Consiglio Nazionale, il Presidente dell'Ente attiva la procedura di convocazione dell'Assemblea Ridotta.
5. Presiede l'Assemblea Ridotta il Presidente dell'Ente che ha nella stessa diritto di parola ma non di voto.
6. La convocazione è effettuata con PEC, lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la ricevibilità da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea ridotta.
7. L'avviso di convocazione deve indicare la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno 24 ore l'una dall'altra; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori; l'eventuale intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di espressione del voto in via elettronica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, secondo le norme di legge e regolamentari, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum anche in seduta di seconda convocazione, il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea Ridotta e nelle modalità proprie.
8. L'Assemblea Ridotta è validamente costituita con la presenza di almeno quindici membri oltre il presidente. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti votanti; approva il conto consuntivo ovvero lo respinge motivando con dettaglio ragioni del diniego e fornendo i relativi suggerimenti. Ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni della Giunta potranno essere dirette dal Vice-Presidente Vicario o in assenza di questi, dal Vice Presidente più anziano.
10. Nella ipotesi di mancata approvazione del conto consuntivo, il Presidente dell'Ente provvede a convocare entro i quindici giorni successivi liberi il Consiglio che può apportare le modifiche, ritenute opportune o suggerite rimettendo il conto consuntivo all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.
11. In difetto di ulteriore mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, si ha la decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale, che rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione e celebrazione entro novanta giorni dell'Assemblea Elettiva anticipata.
12. Il nuovo Consiglio che risulterà eletto dall'Assemblea Elettiva resterà in carica solo fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.
13. La decadenza del Consiglio Nazionale comporta la contemporanea decadenza di tutti gli Organi Centrali e delle Commissioni Nazionali ad eccezione del Collegio dei Revisori e degli Organi di Giustizia.

CAPO II

GLI ORGANI NAZIONALI

ART. 23 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente e dai diciotto componenti, eletti dall'Assemblea Generale nel rispetto dei principi di pari opportunità di cui al precedente art. 6 punto 3.1).
2. Nella seduta di insediamento, da tenersi non oltre trenta giorni dalle elezioni, il Consiglio, preliminarmente fissa il numero dei Vice Presidenti da un minimo di tre ad un massimo di cinque e procede, su proposta del Presidente, alla loro nomina tra questi uno Vicario ed uno con funzioni di Tesoriere; procede altresì alla nomina dei cinque componenti la Giunta esecutiva.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, di cui fissa l'ordine del giorno. I componenti il Consiglio Nazionale non possono delegare le loro funzioni in seno al Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale:
 - a) ha facoltà di nominare su proposta nominativa del Presidente il Segretario Generale con il voto favorevole almeno della maggioranza del Consiglio;



- b) nomina, su indicazione dei Comitati Regionali, i tre Giudici Unici Territoriali ed i rispettivi supplenti;
 - c) coordina e sviluppa le attività dello C.S.A.In. nel quadro delle direttive indicate dall'Assemblea Generale;
 - d) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati;
 - e) approva i Regolamenti organici, tecnici e disciplinari ed il Regolamento di Esecuzione, deliberati dalla Giunta esecutiva;
 - f) predisporre il bilancio annuale consuntivo, preventivo ed il bilancio sociale di cui all'art.14 c.1 del Dlgs. 117/2017 da proporre all'Assemblea Ridotta per l'approvazione, può apportarvi variazioni nei casi di mancata approvazione;
 - g) fissa l'ammontare delle quote annuali di affiliazione e di tesseramento nonché la ripartizione degli introiti conseguenti;
 - h) se delegato dal CONI, provvede al riconoscimento delle associazioni e delle società sportive affiliate;
 - i) delibera in ordine alla accettazione delle domande di affiliazione.
5. Il Consiglio si riunisce, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, in totale o parziale audio conferenza, almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente ne ravvisa l'opportunità. Si riunisce, inoltre, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Se convocata in audio conferenza, l'intervento al Consiglio può essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione e di espressione del voto in via elettronica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, secondo le norme di legge e regolamentari, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio
6. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, con diritto di parola ma non di voto, i Presidenti Onorari, i passati Presidenti, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale.
7. Possono, inoltre, partecipare su invito del Presidente Nazionale, con diritto di parola ma non di voto, altre persone la cui competenza possa essere utile per l'approfondimento dei punti posti all'ordine del giorno della riunione.
8. L'avviso di convocazione è spedito a mezzo fax, lettera o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvo il termine più breve di cinque giorni per comprovati motivi di urgenza.
9. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.
10. Il Consiglio delibera a maggioranza dei Componenti ed in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia.
11. Con la decadenza del Consiglio Nazionale decadono, e devono essere rinnovati nel termine del precedente art. 20, tutti gli Organi centrali e le Commissioni Nazionali. Restano in carica solamente il Collegio dei Revisori e gli Organi di Giustizia.
12. Il Consiglio, a maggioranza dei suoi componenti, propone al Presidente la convocazione dell'Assemblea con l'indicazione dei temi da sottoporle. In tal caso il Presidente procederà alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 24 - LA GIUNTA ESECUTIVA

- 1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dai Vicepresidenti, e da cinque componenti nominati a maggioranza dal Consiglio Nazionale nel suo seno. Può essere svolta, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, in totale o parziale audio conferenza.
- 2. La prima riunione della Giunta Esecutiva è tenuta non oltre dieci giorni dalla sua nomina.
- 3. La Giunta Esecutiva, delibera la distribuzione degli incarichi operativi il cui svolgimento non sia prerogativa del Consiglio o del Presidente; cura l'attuazione dei programmi predisposti dall'Assemblea e dal Consiglio.
- 4. Nomina i membri del Comitato tecnico Scientifico fissandone preliminarmente il numero da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti.
- 5. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti votanti; le delibere sono validamente assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del

Presidente. Ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia.

6. L'avviso di convocazione, effettuato a mezzo lettera fax, lettera o posta elettronica, è spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvo il termine più breve di due giorni con convocazione telefonica od altro mezzo equivalente qualora esistano comprovati motivi di urgenza.
7. La Giunta Esecutiva si riunisce, almeno sei volte l'anno. Se convocata in audio conferenza, l'intervento all'assemblea può essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione e di espressione del voto in via elettronica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, secondo le norme di legge e regolamentari, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
8. Nel caso di dimissioni e/o impedimento definitivo di un Componente di Giunta, il Consiglio Nazionale nella prima riunione utile provvede ad integrare l'organo con voto favorevole della maggioranza, scegliendo il componente tra i consiglieri.
9. In caso di dimissioni della maggioranza dei Componenti di Giunta Esecutiva, decadono tutti i componenti la Giunta stessa. Il Presidente Nazionale rimane in carica con l'obbligo di provvedere, entro venti giorni dalla dichiarata decadenza, a convocare il Consiglio Nazionale per il rinnovo della Giunta Esecutiva, con l'osservanza delle modalità previste a tal fine.
10. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano, con diritto di parola ma non di voto, i Presidenti Onorari, il Presidente uscente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale ove nominato.
11. La Giunta Esecutiva, istituzionalmente, provvede al coordinamento ed alla gestione di attività connesse agli aspetti amministrativi e funzionali dei servizi associativi; garantisce il buon funzionamento dell'Ente anche attraverso l'istituzione e la nomina del Comitato tecnico scientifico, delle Commissioni nazionali per lo Sport, per il Tempo Libero, per lo Sviluppo ed il Sostegno Sociale, nonché di altre ritenute utili o necessarie per lo studio e l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Nazionale. Può nominare a tal fine Commissioni consultive tecniche ed organizzative con composizione, funzione e compiti stabiliti dalla Giunta e dal Presidente.
12. Predispone la bozza dei bilanci consuntivo, preventivo e del bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio affinché ne valuti la congruità ai fini della proponibilità all'Assemblea Ridotta.
13. Propone al Consiglio il commissariamento, nel caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi.
14. La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, sentito il parere del Segretario Generale ove nominato, delibera in merito ai rapporti di lavoro con il personale dipendente.
15. Delibera annualmente i contributi a sostegno da erogare alle Segreterie Regionali e commisurati a parametri di effettiva efficienza, crescita e coordinamento in relazione alle attività svolte nell'anno precedente.
16. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni della Giunta potranno essere dirette dal Vice Presidente Vicario.

ART. 25 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dello C.S.A.In..
2. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e ne fissa l'Ordine del Giorno; convoca altresì le Assemblee. Convoca e presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea Ridotta.
3. Esegue le deliberazioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.
4. Sovrintende le attività e le operazioni amministrative.
5. Vigila sugli uffici dello C.S.A.In..
6. Stabilisce l'articolazione degli uffici della Segreteria Generale.
7. Può conferire deleghe per l'esecuzione di atti di amministrazione che non siano per loro natura di sua esclusiva competenza.
8. Può avvalersi della collaborazione di personale qualificato in particolari settori.
9. Nomina i Coordinatori delle Commissioni Nazionali.
10. Può adottare provvedimenti d'urgenza di competenza della Giunta e del Consiglio. Tali atti saranno sottoposti alla ratifica degli Organi competenti nella loro prima riunione utile, con verifica della sussistenza dei motivi di urgenza.

11. Rimane in carica quattro anni, per la durata del quadriennio olimpico, e non può svolgere più di tre mandati.
12. Le norme relative ai casi di assenza, impedimento, dimissione e decadenza sono contenute nel precedente art. 20.

ART. 26 - I VICE-PRESIDENTI NAZIONALI

1. I Vicepresidenti, nominati come previsto dall'articolo 23 del presente Statuto, svolgono, nei casi previsti dallo Statuto, funzioni sostitutive del Presidente per sua delega specifica.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo di un Vicepresidente, il Consiglio Nazionale nella prima riunione utile procede a nuova nomina con voto favorevole della maggioranza, scegliendo il componente tra i consiglieri.

ART. 27 - IL VICEPRESIDENTE VICARIO

1. Il Vicepresidente Vicario viene eletto dal Consiglio Nazionale, svolge, nei casi previsti dallo Statuto, funzioni vicarie del Presidente Nazionale, con il quale collabora anche per sua delega specifica.
2. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente, ne esercita le funzioni ed assume la rappresentanza legale dell'Ente.
3. Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, ove decada il Consiglio e gli altri organi elettivi salvo il Collegio dei Revisori e gli organi di Giustizia, il Vice Presidente Vicario provvede alla ordinaria amministrazione ed alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, assumendo anche la rappresentanza legale dell'Ente.

ART. 28 - IL TESORIERE

1. Il Vice Presidente Tesoriere è componente della Giunta Esecutiva ed è nominato a maggioranza dal Consiglio Nazionale.
2. Svolge funzioni amministrative, cura gli aspetti economico finanziari inerenti la gestione delle attività promosse e gestite dall'Ente; opera in base alle direttive impartite dal Presidente Nazionale, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Nazionale.
3. E' depositario della cassa sociale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili.
4. Controfirma con il Presidente i documenti contabili sociali; predispone, con la collaborazione degli uffici, rendiconti periodici e cura i rapporti di tipo economico finanziario con gli Organi centrali e periferici dell'Ente.

ART. 29 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Consiglio Nazionale, su proposta del presidente, ha facoltà di nominare, a maggioranza dei voti, il segretario Generale.
2. Il Segretario Generale:
 - cura l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti dello C.S.A.In.;
 - assiste il Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale
 - nell'ambito delle loro attività e nelle riunioni istituzionali;
 - dirige gli uffici e coordina l'attività di settori presenti nella sede centrale;
 - coordina le collaborazioni professionali, tecniche e/o di settore;
 - provvede a perfezionare gli adempimenti in materia di rapporti di collaborazione del personale dipendente su specifica deliberazione della Giunta Esecutiva.
 - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Partecipa, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni delle Assemblee.
4. Egli può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni e dei Comitati, costituiti a livello nazionale e territoriale.
5. Per l'attività svolta dal Segretario Generale è riconosciuto un compenso predefinito dal Consiglio.
6. Nel caso in cui il Segretario Generale non viene nominato le predette funzioni restano in capo al Presidente Nazionale.

ART. 30 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



1. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea anche tra non tesserati dello C.S.A.In..
2. L'Assemblea elegge un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.
3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. I membri sia effettivi che supplenti debbono possedere requisiti di specifica professionalità.
4. I Sindaci restano in carica un quadriennio olimpico e cessano dalla carica al momento della proclamazione dei nuovi eletti.
5. Per le cause di decadenza, cessazione e sostituzione dei Sindaci, si applicano le norme di cui agli artt. 2399 e segg. del Codice Civile.
6. Il Collegio esercita funzioni di controllo sulla gestione e sull'esatta applicazione dello statuto, dei regolamenti C.S.A.In., CONI, e più in generale di ogni Ente che ha giurisdizione sull'attività dello C.S.A.In..
7. Verifica periodicamente la consistenza di cassa e sussistenza dei valori iscritti nei documenti contabili, vigila sull'esattezza e sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili.
8. Il Collegio può richiedere atti e notizie riguardanti l'andamento della gestione o particolari aspetti economico-finanziari che impegnano, a qualunque livello, lo C.S.A.In..
9. Esamina il conto consuntivo annuale, il bilancio di previsione redigendo relazioni illustrative con relativo parere; esprime il parere circa la congruità del bilancio sociale secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dandone comunicazione al Presidente Nazionale, alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Nazionale.
10. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Può essere svolto, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, in totale o parziale audio conferenza. Ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia.
11. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, alle riunioni della Giunta Esecutiva ed alle Assemblee Nazionali.
12. Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e delle decisioni che adotta, che vengono trascritte nel Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.
13. In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei componenti del Collegio, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
14. L'Assemblea fissa annualmente il compenso per l'attività svolta dai Revisori dei Conti nei limiti dei parametri di legge.

ART. 31 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo propositivo e di consulenza composto da esperti riconosciuti a livello regionale e nazionale provenienti dal mondo accademico, delle professioni, dalle aziende e dal terzo settore, presieduto dal Presidente Nazionale. È un organismo di supporto a tutte le attività della struttura per favorire l'innovazione, l'organizzazione e lo sviluppo dei progetti orientati ai bisogni espressi sul territorio dagli associati all'Ente. Svolge altresì attività di ricerca, analisi e sviluppo negli ambiti previsti dal presente Statuto.
2. Esprime pareri tecnici non vincolanti sulle tematiche proposte ed agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell'Ente. Esprime pareri tecnici su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio presidente e dai suoi componenti.
3. Il C.T.S. propone, se richiesto, programmi pluriennali di ricerca e sviluppo didattico / formativo e ne propone l'attuazione alla Giunta Esecutiva.
4. I componenti del C.T.S. sono nominati dalla Giunta Esecutiva che ne fissa preliminarmente il numero da un minimo di cinque ad un massimo di nove.
5. I componenti hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta documentate, oltre ad indennità e compensi forfettari deliberati dal Consiglio Nazionale.

ART. 32 – CONSULTA DELLE REGIONI

La Consulta delle Regioni è costituita da tutti i Presidenti Regionali e viene convocata di norma una volta l'anno. È un organismo propositivo e di analisi, presieduto dal Presidente Nazionale. Esamina l'andamento delle attività in ambito regionale e provinciale, esprime proposte e indicazioni su tutta l'attività dell'Ente, anche se non vincolanti.

ART. 33 - GRATUITÀ DELLE FUNZIONI

1. Le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato.
2. Tutti coloro che nell'Ente ricoprono cariche di gestione e di giustizia hanno diritto, oltre al predetto rimborso, anche ad un rimborso spese forfettariamente predeterminato per ogni partecipazione alle riunioni ufficiali ovvero per le prestazioni professionali rese, fissato dalle assemblee ridotte.
3. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario

CAPO III

ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 34 - PRINCIPI - DISPOSIZIONI GENERALI

1. È dovere degli Organi di Giustizia dell'Ente assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo nonché del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, assicurando la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive ed il rispetto del "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, di uso di sostanze e metodi vietati, di violenza sia fisica che verbale, di commercializzazione e di corruzione.
2. Gli Organi di Giustizia sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
3. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal presente Capo assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il procedimento di giustizia attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
5. Nei confronti degli Affiliati e dei Tesserati possono essere irrogati provvedimenti disciplinari solo dagli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto, secondo le modalità ed i termini dallo stesso previsti.
6. Gli Affiliati ed i Tesserati nei cui confronti si procede sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di Giustizia; la mancata presentazione o risposta senza giustificato motivo determina l'applicazione di misura disciplinare ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto.
7. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali processuali, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
8. Le scadenze procedurali, per quanto compatibili, sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
9. Le comunicazioni ufficiali degli Organi di giustizia avvengono con qualsiasi mezzo a ciò idoneo (raccomandata, PEC).
10. I provvedimenti emessi e comunicati dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutivi.
11. Nel rispetto del principio di celerità della giustizia, le indagini, il procedimento di primo e quello di secondo grado debbono ognuno trovare conclusione entro novanta giorni. Le attività di indagine sono prorogabili di altri novanta giorni per giustificati motivi, e per un massimo di due volte.
12. Le cariche hanno durata quadriennale.
13. Sono Organi di Giustizia:
 - a) Il Procuratore Nazionale;
 - b) il Giudice Unico Territoriale per l'Area Nord, Area Centro e Area Sud;
 - c) la Commissione Nazionale di Appello.
14. I componenti degli Organi di Giustizia, anche non tesserati all'Ente, sono scelti tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo.



ART. 35 - IL PROCURATORE NAZIONALE

1. Il Procuratore Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale tra i candidati alla carica.
2. L'Ufficio svolge funzioni inquirenti e requirenti.
3. Il Procuratore Nazionale può agire di propria iniziativa o su denuncia di parte. In particolare, svolge le inchieste e le istruttorie relative alle denunce ricevute o d'ufficio in tutti i casi in cui sussista fondato motivo per ritenere che si siano verificate violazioni alle norme dello Statuto e dei Regolamenti dello CSAIN. Ha i più ampi poteri di accertamento e conclude la sua azione con la trasmissione degli atti al competente Organo di Giustizia o con l'archiviazione.
4. In ogni caso redige relazione illustrativa sui fatti e sui motivi del rinvio a giudizio o dell'archiviazione.

ART. 35 bis- UFFICIO DELLA PROCURA C.S.A.In.

1. Presso la Segreteria Nazionale dell'Ente è istituito altresì l'Ufficio della Procura Nazionale C.S.A.In., ove è custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti. Il registro, riservato ed accessibile solo a soggetti autorizzati per iscritto dal Presidente dello CSAIN e/o dal Procuratore Nazionale, si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione delle attività dei dati raccolti dal Procuratore Nazionale relativamente:
a) a notizie di illeciti ricevute non in forma anonima; b) segnalazioni e comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare pervenute da Organi Nazionali dell'Ente; c) atti e richieste non riservate, relative alle indagini, d) relazioni illustrative e/o comunicazioni per chiusura indagine con richieste di archiviazione; e) atti di rinvio a giudizio innanzi al Giudice Unico; f) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore Nazionale; g) deposito dei fascicoli di indagine; h) atti e richieste riservate, accessibili solo previa autorizzazione del Presidente e del Procuratore Nazionale.
2. Presso il medesimo ufficio sono altresì istituiti e custoditi, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite, i cui dati raccolti sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed un registro delle sanzioni disciplinari per le decisioni assunte in via definitiva dagli organi di giustizia e trasmesse al CONI.

ART. 36 - IL GIUDICE UNICO TERRITORIALE

1. I tre Giudici Unici Territoriali - uno per l'Area Nord (Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta; Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia), uno per l'Area Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna) ed uno per l'Area Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) sono nominati dal Consiglio Nazionale sulla rosa dei candidati indicati da ogni Comitato Regionale secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto.
2. Sono competenti a decidere in primo grado, secondo le norme dettate dallo Statuto e dagli specifici regolamenti adottati al riguardo, in merito:
a) ai procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni e comportamenti contrari alle norme statutarie e regolamentari avvenuti nell'ambito territoriale di competenza e agli stessi deferiti dal Procuratore Nazionale;
b) ai ricorsi avverso la validità delle candidature per l'elezione degli Organi nazionali;
c) ai ricorsi avverso la validità delle candidature nelle Assemblee regionali;
d) ai conflitti tra Organi Nazionali, tra questi e le strutture territoriali e tra le strutture Territoriali tra loro;
e) a tutte le controversie insorte tra soci dello CSAIn e tra i soci e gli Organi dello C.S.A.In;
f) ai ricorsi avverso la mancata accettazione delle domande per la conferma dell'affiliazione delle Associazioni di ogni tipo;
g) sull'impugnazione delle decisioni riguardanti le delibere adottate dalle assemblee regionali e dai referenti e vice referenti provinciali.
3. Le decisioni dei Giudici Unici Territoriali devono essere adottate entro 30 giorni dalla comunicazione del ricorso o della comunicazione della relazione del Procuratore Nazionale.
4. Contro la decisione del Giudice Unico Territoriale è ammesso ricorso alla Commissione Nazionale di Appello entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
5. Presso la Segreteria Nazionale dello CSAIN è istituito altresì l'Ufficio del Giudice Unico Territoriale dello C.S.A.In, ove è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei provvedimenti adottati, ed ove viene archiviata la documentazione afferente.

ART.37- LA COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

1. La Commissione Nazionale di Appello, è composta da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale.
2. E' competente a decidere:
 - a) seduta stante ovvero entro trenta giorni, sui reclami riguardanti lo svolgimento delle Assemblee Nazionali e relative deliberazioni;
 - b) in grado di appello, sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Unici Territoriali;
 - c) in materia di interpretazione delle norme statutarie.
3. La Commissione di Appello elegge nel proprio seno il Presidente.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri. La riunione può essere svolta, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, in totale o parziale audio conferenza.
5. Giudica a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Ove stabilito, l'espressione del voto può avvenire in via elettronica secondo le norme vigenti in materia.
6. Presso la Segreteria Nazionale dello CSAIN è istituito altresì l'Ufficio della Commissione Nazionale di Appello dello C.S.A.In, ove è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei provvedimenti adottati ed inoltrati al CONI, ed ove viene archiviata la documentazione afferente.

ART. 38 - MISURE DISCIPLINARI e VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. Sono misure disciplinari:
 - a) il richiamo;
 - b) la deplorazione;
 - c) la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza; la surroga è sospesa fino alla sentenza definitiva;
 - d) l'Esclusione.
2. Le contestazioni dei comportamenti che danno luogo al giudizio, sono effettuate per iscritto e motivate nei termini di cui al precedente art. 3 e succ. L'innocente ha quindici giorni per discoltarsi. Le decisioni degli organi di giustizia, entro dieci giorni sono comunicate agli interessati e agli organi denunciati.
3. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei sodalizi e delle persone fisiche tesserate.
4. I sodalizi nonché i loro tesserati s'impegnano a non adire altra Autorità per la risoluzione di controversie connesse all'attività svolta nello C.S.A.In. ed ai rapporti associativi instaurati in base al presente statuto.
5. Il Consiglio Nazionale, su richiesta dell'interessato e per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe per adire al Giudice ordinario. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
6. Il Consiglio Nazionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente tale termine, la deroga si presume concessa.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.
9. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

ART. 39 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli affiliati e tutti i tesserati dello C.S.A.In. esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa che non rientri nella competenza normale di Organi Sociali di Giustizia.
2. Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente del Collegio stesso e da due componenti; questi ultimi nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. Il Collegio può riunirsi e deliberare, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, in totale o parziale audio conferenza secondo le previsioni statutarie.



3. In difetto di accordi, la nomina del Presidente è demandata al Consiglio Nazionale di Giustizia, che dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.
4. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedere.
5. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Generale dello C.S.A.In. che ne deve dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 40 - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

1. Il Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti spetta a tutti i tesserati, agli Affiliati ed agli altri soggetti legittimati dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.
2. Per l'accesso ai servizi di giustizia è previsto un contributo.
3. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a:
 - a) Euro 100,00 (cento/00) per ogni ricorso dinanzi al Giudice Unico Territoriale Giudice;
 - b) Euro 200,00 (duecento/00) per ogni ricorso dinanzi alla Commissione Nazionale di Appello;
4. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
5. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale dell'Ente, secondo le modalità in esso indicate.
6. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato a pena di irricevibilità non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

TITOLO IV

CAPOI

PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

ART. 41 - ENTRATE E PATRIMONIO

1. Le entrate della Associazione sono costituite da:
 - a) quote di affiliazione e di tesseramento delle società, delle Associazioni e degli altri organismi similari nelle misure fissate annualmente dal Consiglio Nazionale.
 - b) quote di tesseramento dei soci;
 - c) contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, o da persone, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale dell'ente;
 - d) legati e/o donazioni;
 - e) beni mobili e/o immobili;
 - f) altri proventi derivanti dalle attività istituzionali non indicati nei punti precedenti.
2. Le quote, i contributi e quant'altro versato sia dalle Associazioni che dai singoli soci sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite allo C.S.A.In..
3. Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, del livello nazionale, dei livelli regionali e dei livelli territoriali:
 - a) i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
 - b) i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
 - c) le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
 - d) i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
 - e) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.
4. Le quote, i contributi e quanto altro versato a favore dell'Associazione sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite allo C.S.A.In..

ART. 42 - NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali. Il bilancio

sociale è redatto e fornisce le informazioni previste, secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio sono accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.
4. Il Conto Consuntivo ed il Bilancio Sociale sono approvati dall'Assemblea Ridotta con le modalità previste negli articoli precedenti entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, atteso che il conto consuntivo deve essere rimesso al C.O.N.I. nei termini da esso previsti dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la gestione.
5. Del bilancio consuntivo e delle relazioni illustrative, esperite le formalità dell'approvazione, viene data notizia nell'ambito associativo mediante trasmissione a tutte le associazioni e società sportive aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
6. Con apposito regolamento viene predisposto il piano dei conti e sono dettate eventuali norme per la tenuta della contabilità da sottoporre, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione del Consiglio Nazionale. Analoga disposizione, per uniformità viene data come indirizzo agli Organi Periferici.
7. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Tesoriere, a mezzo lettera raccomandata o pec, indirizzata alla Segreteria Nazionale. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, presso il luogo ove sono depositati i libri sociali e i documenti amministrativi, per il tempo necessario ad un idoneo esame, con facoltà a estrarne copia a spese dell'interessato.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento al Titolo III della Nuova Disciplina dei Rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva.

ART. 43 - NATURA E DESTINAZIONE DI FONDI VERSATI

1. L'associazione nazionale C.S.A.In. è associazione senza fini di lucro; è fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ogni eventuale utile o avanzo di gestione, sentito il parere del Collegio dei Revisori, sarà impiegato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste nella promozione delle attività sportive, culturali, del tempo libero e di promozione sociale.
2. Le quote versate in favore dell'Associazione Nazionale "C.S.A.In.", sia in ambito nazionale che periferico, non conferiscono mai titolo per la loro restituzione ovvero per la rivalsa: dette quote, ai sensi delle leggi vigenti, non sono cedibili e sono intransmissibili.

TITOLO V

CAPO I

INCOMPATIBILITA' E AUTONOMIE

ART. 44 - INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche di componente il Collegio dei Revisori dei Conti o degli Organi di Giustizia e di Presidente Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina all'interno dello C.S.A.In..
2. Le cariche elettive Nazionali sono altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. fatto salvo per i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e degli Organi di Giustizia.
3. La carica di componente gli organi centrali è in ogni caso incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.
4. Le cariche istituzionali elettive sono incompatibili con lo status di dipendente dell'Ente.
5. Viene in ogni caso ribadito il principio della separazione tra le funzioni di gestione, di controllo e disciplinari.
6. In caso di elezione o di nomina in due o più cariche per le quali è prevista la incompatibilità, l'interessato entro quindici giorni deve optare per una delle cariche: in mancanza decadrà dal potere di accettare l'ultima carica assunta.

ART.45 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA'PERSONALI



1. I Comitati Regionali e Provinciale, hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa; i loro amministratori rispondono ai sensi di legge delle obbligazioni assunte. La gestione finanziaria e patrimoniale dei Comitati Regionali, comprendente quella dei Comitati provinciali, deve conformarsi alle disposizioni di legge, alle disposizioni dettate a livello centrale, ai principi della corretta amministrazione.
2. Il sistema contabile di cui al presente articolo dovrà essere attuato entro l'anno 2024.
3. L'Associazione Nazionale C.S.A.In. non risponde dell'operato e delle obbligazioni assunte dalle strutture periferiche (Comitati C.S.A.In. Provinciali e Comitati C.S.A.In. Regionali) e per responsabilità conseguente all'attività posta in atto dalle stesse.

TITOLO VI

CAPO I - SCIOGLIMENTO DELL'ENTE

ART.46 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da una Assemblea Straordinaria e si applicano in merito le disposizioni previste dal Codice Civile.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
3. Lo scioglimento dello C.S.A.In. può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria in seduta straordinaria a cui partecipano tutti gli associati con diritto di voto con i quorum previsti dal codice civile. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
5. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estingue le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva oppure per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n° 662, in conformità all'articolo 9 del DLgs 117/2017
6. Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

TITOLO VII

CAPO I - NORME TRANSITORIE

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale, ed è subordinato all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

ART. 47 Bis – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nell'ipotesi prevista dall'art.6, comma 4, L. n. 8/2018 il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6 comma 4 L. 08/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge la maggioranza non inferiore al 55% dei votanti. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più ricandidabile.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 i membri degli organi direttivi di gestione nazionali e territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

ART. 48 - REGOLAMENTO

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Nazionale provvederà ad approvare e modificare ove esistenti, i Regolamenti di Esecuzione per l'attuazione delle disposizioni statutarie necessari al funzionamento dell'Ente.

2. Successivamente il Consiglio Nazionale potrà, se ritenuto necessario, modificare i regolamenti approvati.

ART. 49 – DELEGA

1. Il Consiglio Nazionale è delegato ad apportare, con la maggioranza qualificata dei due terzi, quelle integrazioni e modifiche al presente statuto che si dovessero rendere necessarie per la sua approvazione da parte del C.O.N.I. o per l'iscrizione dello C.S.A.In. nell'apposito Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
2. Le modifiche allo Statuto deliberate dal Consiglio dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata in coincidenza con la prima Ordinaria convocata.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia nonché le norme per gli enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.





Sommario

TITOLO I.....	1
RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE.....	1
CAPO I.....	1
ART. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - NATURA - DURATA.....	1
ART. 2 - SCOPI E FINALITA'.....	1
CAPO II.....	3
ART. 3-SOCI.....	3
TITOLO II.....	5
STRUTTURA DELL' ASSOCIAZIONE.....	5
CAPO I.....	5
STRUTTURE TERRITORIALI.....	5
ART. 4 -VALORI.....	5
ART. 5 - PRINCIPI GENERALI.....	5
CAPO II.....	6
PRINCIPI COMUNI DA VALERE NELLE ELEZIONI A TUTTE LE CARICHE SOCIALI.....	6
ART. 6 - PRINCIPI GENERALI ELETTIVI.....	6
CAPO III.....	7
I COMITATI.....	7
ART. 7 - I COMITATI PROVINCIALI.....	7
ART. 8 - REFERENTE PROVINCIALE.....	7
ART. 9 - VICE REFERENTE PROVINCIALE.....	7
ART. 10 - I COMITATI REGIONALI.....	7
ART. 11 - L'ASSEMBLEA GENERALE REGIONALE.....	8
ART. 12 - ASSEMBLEA REGIONALE RIDOTTA.....	9
ART. 13 - IL CONSIGLIO REGIONALE.....	10
ART. 14 - IL PRESIDENTE REGIONALE.....	10
ART. 15 - IL REVISORE UNICO DEI CONTI.....	11
ART. 16 - I COMMISSARI.....	11
TITOLO III.....	11
GLI ORGANI CENTRALI.....	11
ART. 17 - SONO ORGANI CENTRALI DELLO C.S.A.In.....	11
CAPO I.....	11
LE ASSEMBLEE NAZIONALI.....	11
ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ASSEMBLEA NAZIONALE.....	11
ART. 19 - ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA.....	12
ART. 20 - ORGANI SOCIALI - DECADENZA ANTICIPATA, INTEGRAZIONE E RINNOVO.....	13

ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA.....	13
ART. 22 - L'ASSEMBLEA RIDOTTA.....	14
CAPO II.....	14
GLI ORGANI NAZIONALI.....	14
ART. 23 - IL CONSIGLIO NAZIONALE.....	14
ART. 24 - LA GIUNTA ESECUTIVA.....	15
ART. 25 - IL PRESIDENTE NAZIONALE.....	16
ART. 26 - I VICE-PRESIDENTI NAZIONALI.....	17
ART. 27 - IL VICEPRESIDENTE VICARIO.....	17
ART. 28 - IL TESORIERE.....	17
ART. 29 - IL SEGRETARIO GENERALE.....	17
ART. 30 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	17
ART. 31 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.....	18
ART. 32 - CONSULTA DELLE REGIONI.....	18
ART. 33 - GRATUITÀ DELLE FUNZIONI.....	19
CAPO III.....	19
ORGANI DI GIUSTIZIA.....	19
ART. 34 - PRINCIPI - DISPOSIZIONI GENERALI.....	19
ART. 35 - IL PROCURATORE NAZIONALE.....	20
ART. 35 bis- UFFICIO DELLA PROCURA C.S.A.In.....	20
ART. 36 - IL GIUDICE UNICO TERRITORIALE.....	20
ART.37- LA COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO.....	21
ART. 38 - MISURE DISCIPLINARI e VINCOLO DI GIUSTIZIA.....	21
ART. 39 - COLLEGIO ARBITRALE.....	21
Art. 40 - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA.....	22
TITOLO IV.....	22
CAPO I.....	22
PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA.....	22
ART. 41 - ENTRATE E PATRIMONIO.....	22
ART. 42 - NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.....	22
ART. 43 - NATURA E DESTINAZIONE DI FONDI VERSATI.....	23
TITOLO V.....	23
CAPO I.....	23
INCOMPATIBILITA' E AUTONOMIE.....	23
ART. 44 - INCOMPATIBILITA'.....	23
ART.45 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA'PERSONALI.....	23
CAPO I - SCIOGLIMENTO DELL'ENTE.....	24

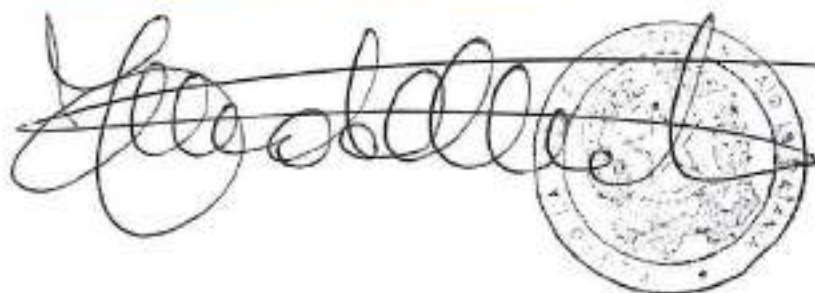


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART.46 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.....	24
TITOLO VII.....	24
CAPO I - NORME TRANSITORIE.....	24
ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.....	24
ART. 47 Bis – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	24
ART. 48 - REGOLAMENTO.....	24
ART. 49 – DELEGA.....	25

E' copia composta di n. 38
 pagine, conforme all'originale, che si rilascia
 per uso FISCALE
 Catania, il 6-07-2022



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to read 'G. Scialoja'. The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'REGIONE SICILIANA' at the top and 'DIREZIONE REGIONALE' at the bottom. The inner circle contains a smaller circular emblem, likely the coat of arms of Sicily, with the word 'REGIONE' visible at the top.